

Mariano Dell'Omo

Documentazione tardomedievale a Montecassino: aspetti della produzione, conservazione e tipologia delle fonti

[A stampa in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo (secoli XIII-XV)* (Atti del Convegno di studio, Fermo, 17-19 settembre 1997), a cura di G. Avarucci-R.M. Borraccini Verducci-G. Borri, Spoleto 1999 (Studi e ricerche 1), pp. 307-340 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

1. LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI TRA ARCHIVIO E BIBLIOTECA

È nota la definizione che Pietro Diacono († dopo il 1159) offre di sé nella sua "Autobiografia", con la formula: «bibliothecarius, cartularius, scriniarius»¹, ad indicare la sua duplice responsabilità di bibliotecario ed archivista. Nondimeno solo a partire dal sec. XIII si ha notizia per Montecassino di norme circa la conservazione del materiale d'archivio e di biblioteca, il che indica un mutamento di prospettiva, cioè non solo una più urgente esigenza conservativa ma anche un senso di più netta distinzione tra passato e presente. Quel che ha scritto Kehr dell'archivio di Montecassino - «è un vero magazzino diplomatico, col quale non possono paragonarsi che pochi archivi del mondo»², può ancor oggi dirsi - pur dopo la bufera dell'ultima guerra mondiale - grazie proprio a quella più spiccata coscienza di conservazione e di salvaguardia del patrimonio documentario ereditato dai secoli passati, che a Montecassino emerge con chiarezza solo nel Duecento.

Negli *Statuta Casinensia* del sec. XIII, influenzati in primo luogo dalle fondamentali norme di riforma dettate da papa Innocenzo III per l'abbazia cassinese (*Ad reformationem vestri monasterii*, 1215 settembre 20)³, nonché da quelle anteriori risalenti all'abate e cardinale Rainaldo (1137-1166)⁴, si legge in particolare al capitolo ventunesimo (parte I <*De rebus diversis*>): «Ut abbas et ceteri administratores monasterii privilegia, litteras, instrumenta quibus libertates, possessiones, res, iura monasterii firmanur, vasa aurea, argentea, ornamenta ecclesiastica, libros et alias nobiles et profanas res ad ecclesiam monasterii spectantia extra monasterium nullatenus tenere presumant»⁵.

Si nota qui un riferimento, sia pure generico, ad amministratori, cioè ad ufficiali, ai quali appare demandato tra l'altro il compito di *tenere*, conservare - e in nessun modo fuori del monastero - *privilegia, litteras, instrumenta*.

I diversi uffici che si delineano con chiarezza proprio nel sec. XIII - l'*officium hospitalariatus, sacristariatus, camerariatus, infirmariatus, cellarariatus, vestiariatus, conventuale* - disponevano sicuramente di un proprio archivio corrente e probabilmente anche di propri registri. È significativo che nel 1279 Tommaso decano raccolga, per ordine dell'abate Bernardo Aiglerio (1263-1282), tutti i documenti originali attestanti beni, privilegi e diritti del *conventus*, la comunità, e ne faccia redigere copia autentica, la cui natura di pubblico registro è attestata dal *signum tabellionatus* apposto alla fine di ogni atto trascritto.

Nel suo commento alla Regola di s. Benedetto (1282)⁶, l'abate Aiglerio, a differenza che nel passato, sembra tendere a concepire come autonoma la figura dell'addetto ai documenti d'archivio rispetto al responsabile della biblioteca. Infatti nel commentare il cap. 31: *De cellarario monasterii*, egli scrive: «Que iubentur, custodiat, illa videlicet que videntur ab abbate custodienda. Nam custodia diversarum rerum potest pluribus committi. Uni enim committuntur ecclesie

¹ M. DELL'OMO, *Le tre redazioni dell'"Autobiografia" di Pietro Diacono di Montecassino (Codici Casin. 361, 257, 450). Contributo alla storia della cultura monastica medievale*, in Florentissima Proles Ecclesiae. Miscellanea hagiographica, historica et liturgica Reginaldo Grégoire O.S.B. XII lustra complenti oblata, Trento 1996 (Bibliotheca Civis, IX), p. 179.

² P. KEHR, *Le bolle pontificie anteriori al 1198 che si conservano nell'Archivio di Montecassino*, Montecassino 1899 (estratto dalla Miscellanea Cassinese), p. 7.

³ PL 217, col. 249 nr. 211; cf. *Abbazia di Montecassino, I Regesti dell'Archivio*, I, a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1964 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LIV), p. 167 nr. 8.

⁴ *Statuta Casinensia saeculi XIII*, ed. T. LECCISOTTI-C.W. BYNUM, in *Consuetudines benedictinae variae (saec. XI-saec. XIV)*, Siegburg 1975 (Corpus consuetudinum monasticarum, VI), pp. 211-227.

⁵ *Ibid.*, p. 213.

⁶ Cf. *Bernardi I abbatibus Casinensis In Regulam S. Benedicti expositio* ex tabulario Casinensi nunc primum edita cura et studio D. A. M. CAPLET, Montis Casini 1894.

ornamenta, alteri libri et bibliotheca, alteri carte et instrumenta, et privilegia monasterii, alteri vestes fratrum, et alteri vestes pauperum, alteri vasa coquine»⁷. Sembrerebbe così delinearci, diversamente che nell'XI e XII secolo, una duplice e distinta competenza: quella dell'archivista, addetto alla conservazione delle *carte*, degli *instrumenta* e dei *privilegia*, e quella del bibliotecario, al quale sono invece affidati *libri et bibliotheca*, il patrimonio dei codici.

Tuttavia nella realtà nulla doveva essere cambiato, se circa un secolo dopo, in un frammento di consuetudini cassinesi della prima metà del sec. XIV⁸, siamo informati sul solo ufficio di bibliotecario, in relazione ad un nuovo ufficiale, il *reparator*, che nel monastero tiene la cassa destinata al restauro dei libri, assolvendo pure altri compiti, come quello di rifornire il bibliotecario dell'inchiostro necessario al capitolo monastico e ai singoli monaci⁹.

Su una nota dorsale di mano del sec. XIV (databile intorno al 1327-1330, dal momento che vi si menziona Raimondo preposito di S. Pietro Imperiale di Taranto, documentato in quegli anni)¹⁰, vergata in un privilegio di Innocenzo III¹¹, è testimoniata l'esistenza del «custos archivii eiusdem Casinensis Ecclesie», al quale appunto il citato documento pontificio, ricevuto dallo stesso Raimondo, doveva essere restituito¹². Può forse tale *custos archivii* ritenersi distinto dal bibliotecario?

Riccardo di S. Angelo nel suo Commento alla Regola (primi anni del sec. XIV), esplicando quanto prescrive s. Benedetto al cap. XLVIII, 15: «In quibus diebus Quadragesimae accipiant omnes singulos codices de bibliotheca, quos per ordinem ex integro legant», commenta: «olim esse fiebant libri ex iuncis et adhuc inveniuntur in bibliotheca Casinensi instrumenta de iuncis sicut potest videri»¹³. La glossa di commento di Riccardo mostra in modo evidente che in questo periodo archivio e biblioteca costituiscono un'unica entità, senza alcuna distinzione di ruoli, e non in contraddizione con la menzionata formula di *custos archivii Casinensis Ecclesie*, dal momento che un medesimo ufficiale poteva fungere al tempo stesso da *custos* dell'archivio, inteso come deposito di documenti, e da addetto alla biblioteca, intesa come luogo di accoglienza, conservazione e manutenzione dei codici, specialmente di quelli destinati allo studio. Del resto nel 1398¹⁴ è a richiesta di fra Giovanni da Roma, monaco e bibliotecario di Montecassino, che viene redatto da un notaio il transunto di una donazione del 1136, di cui evidentemente insieme agli altri documenti era responsabile appunto il citato bibliotecario. Ancor più notevole è l'esplicito riferimento alla biblioteca, che compare in un testo il quale funge da modello per la redazione di un transunto, presente nel formulario del *Regestum Commune (Reg. 14)* databile agli anni 1396-1413/1414¹⁵, ove si legge:

In nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Hoc est exemplum sive transumptum quorundam privilegiorum et apostolicarum litterarum exemplorum et transumptorum per me notarium publicum infrascriptum ad petitionem, instanciam et requisicionem venerabilis viri .. cuius petitionibus et requisicionibus annuens, cum iusta petentibus non est denegandus assensus, ad bibliothecam ipsius sacri monasterii Casinensis personaliter accessi et predicta privilegia et apostolicas litteras atque bullas diligenter inspexi non viciata, non cancellata, non abolita nec in aliqua earum

⁷ *Ibid.*, p. 245.

⁸ Cf. *Constitutiones saeculi XIV incipientis*, ed. T. LECCISOTTI-F. AVAGLIANO-C.W. BYNUM, in *Consuetudines* cit., pp. 233-250.

⁹ *Ibid.*, nr. 164.

¹⁰ Cf. *Abbazia di Montecassino, I Regesti dell'Archivio*, VI, a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1971 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LXXIV), pp. 24-25 nr. 14-16 (Raimondo da S. Germano appare come attore in due documenti del 1327 ed in uno del 1330).

¹¹ 1208 luglio 25 (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. I, 9): *I Regesti* cit., I, p. 11 nr. 9.

¹² Cf. *ibid.*, p. XIX n. 45.

¹³ Montecassino, Archivio dell'Abbazia, cod. Casin. 441, p. 73; cf. anche E. GATTOLA [GATTULA], *Historia abbatiae Cassinensis per saeculorum seriem distributa*, Venetiis 1733, p. 534.

¹⁴ Cf. *Abbazia di Montecassino, I Regesti dell'Archivio*, II, a cura di T. LECCISOTTI, Roma 1965 (Ministero dell'Interno. Pubblicazioni degli Archivi di Stato, LVI), p. 243 nr. 59.

¹⁵ Cf. *infra* n. 55.

<così> parte suspecta sed prorsus omni vicio et suspicione carentia fideliter copiavi et exemplavi (p. 88).

Non a caso si deve ad Ignazio, bibliotecario nel 1403, una *Tabula* alfabeticamente organizzata¹⁶, conservataci in copia del sec. XVI *in.*, nella quale appaiono elencate le diverse chiese e dipendenze di Montecassino con a fianco o la relativa citazione, eventualmente presente nella *Chronica* di Leone Ostiense, o i nomi dei pontefici nei cui privilegi sono menzionate quelle chiese. È soprattutto interessante cogliere il criterio di ricerca dell'ente oggetto di interesse e il modo con il quale si rinvia ai relativi documenti d'archivio che dovevano essere più frequentemente oggetto di consultazione: per la chiesa di S. Angelo di Troia, in Rodingo («Angeli in Radigno») ad esempio, si rimanda in particolare a «Thomas decanus in registro privilegiorum» (f. 2r), cioè al Registro di Tommaso Decano (*Reg. 10*)¹⁷; per la chiesa di S. Bartolomeo di Arce («Bartholomei in Archi») si rinvia a «Petrus diaconus in registro privilegiorum sacri monasterii Casinensis 199» (in realtà f. 189), alludendo al Registro di Pietro Diacono (*Reg. 3*) (f. 3r); più raramente si citano documenti originali, come, ad esempio, nel caso di S. Pietro Imperiale di Taranto: «S. Marie in Mactiaro, in publico instrumento Sancti Petri Imperialis de C<si intenda T>arento») (f. 13r)¹⁸.

Che archivio e biblioteca fossero un tutt'uno lo testimonia ulteriormente il fatto che nel 1433 Angelo da Atina, «claustralem monachum Casinensem et ipsius blibliothecae blibliothecarium et custodem», su mandato abbaziale fa ricerca di documenti appunto nella biblioteca cassinese, «ubi omnia privilegia et iura Casinensia conduntur et in omnibus septem artibus liberalibus innumerabilis copia librorum est conservata»¹⁹. Ancora nell'anno 1500, alle soglie del passaggio di Montecassino nella Congregazione di S. Giustina (1504), Onorato da S. Germano appare menzionato quale «bibliothecarius et custos archivii»²⁰, unico ufficiale responsabile tanto della conservazione dei codici quanto dei documenti riposti in uno stesso ambito spaziale, corrispondente alla *parvula edecula* voluta dall'abate Desiderio nella zona orientale del monastero verso la chiesa²¹. Solo qualche decennio dopo, il materiale documentario avrebbe avuto una propria autonoma sistemazione "archivistica" sempre nel settore orientale, come scrive Placido Petrucci (1589/1590) nella sua "Cronaca" (cod. Casin. 757) all'anno 1504, alludendo all'attuale corridoio presso l'oratorio cimiteriale di S. Anna: «in extrema parte dormitorii inferioris ab orientali plaga est Archivium toto orbe celeberrimum, privilegiis summorum Pontificum, Imperatorum, Regum ac Principum, aliisque innumeris et antiquissimis scripturis repletum; quae quidem ob admirabilem ordinem et varia repertoria, facilitate maxima reperiri possunt»²².

¹⁶ Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. XCVI, «Tabula ordinata per alphabetum de episcopatibus, abbatibus, preposituris, ecclesiis, civitatibus, castris monasterio Casinensi subiectis de diversis privilegiis et instrumentis in unum collectis per religiosum virum fratrem Ignatium bibliothecarium prefati monasterii Casinensis sub anno Domini millesimo quadringentesimo tercio, tempore d(omi)ni Henrici de Thomacellis de Neapoli abbatis ipsius monasterii nominati» (f. 1r).

¹⁷ Cf. *Regesto di Tommaso Decano o cartolario del convento cassinese (1178-1280)*, [ed. M. INGUANEZ], Montecassino 1915 (Tabularium Casinense - Serie dei Regesti Cassinesi).

¹⁸ Non senza ragione ha ipotizzato il Leccisotti (cf. *I Regesti cit.*, I, p. XX) che si deve proprio al bibliotecario Ignazio l'ordinamento dell'archivio che la «Tabula» in qualche modo sembra riflettere, benché solo nella seconda metà del Cinquecento, grazie all'archivista Antonio Petronio da Fratte (1575), ad una nuova sistemazione dell'archivio cassinese corrisponda un vero e proprio "repertorio" in ordine alfabetico di tutte le scritture in esso conservate (cf. *ibid.*, pp. XXIV-XXV).

¹⁹ ID., *Le colonie Cassinesi in Capitanata*, III. *Ascoli Satriano*, Montecassino 1940 (Miscellanea Cassinese, 19), p. 49; ID., *I Regesti cit.*, I, p. XIX.

²⁰ Cf. ID., *I Regesti cit.*, I, p. XXII.

²¹ *Chronica monasterii Casinensis*, III, 10, hrsg. H. HOFFMANN, *MGH*, *Scriptores XXXIV*, Hannover 1980, p. 372: «iuxtaque ipsum [palatium] versus ecclesiam parvulam quidem, sed competentem plane, in qua libri reconderentur, edeculam fabricavit».

²² A. CARAVITA, *I codici e le arti a Monte Cassino*, III, Monte Cassino 1870, p. 173; anche LECCISOTTI, *I Regesti cit.*, I, p. XXVIII.

2. TRA MEMORIA E PRODUZIONE DOCUMENTARIA: LA PRATICA DELLA REGISTRAZIONE E L'ISTITUTO DEL PRONOTARIATO

La tipica delicata posizione di Montecassino tra regno meridionale e *Patrimonium Sancti Petri* mantiene immutata anche nel sec. XIII la vigile attenzione della Sede Apostolica a quel monastero, se solo si pensi agli interventi riformatori di Innocenzo III, che Onorio III confermerà, sia pure con modifiche (*Cum bone memorie*, 1219 aprile 4)²³. Non a caso in coincidenza con il tramonto degli Hohenstaufen, Bernardo Aiglerio, francese di origine, da abate di Lerins era stato chiamato nel 1263 per volontà di papa Urbano IV, al governo abbaziale di Montecassino, assumendo però il suo ufficio solo dopo la morte di Manfredi ed il definitivo allontanamento dal monastero dell'abate Teodino (1262-1263), la cui elezione era stata favorita dallo stesso Manfredi. Montecassino rientrava così pienamente nel disegno politico pontificio volto a facilitare l'accesso di Carlo d'Angiò al regno.

Autore di un trattato ascetico ampiamente diffuso negli ambienti monastici medievali, lo *Speculum monachorum* (1274)²⁴, e del già citato commento alla Regola di Benedetto (1282), l'abate Bernardo I attese in modo particolare ad una fondamentale riorganizzazione patrimoniale della *Terra Sancti Benedicti*, mediante delle inchieste formali (*Inquisitiones*), condotte in vista di una ricognizione di tutti i diritti, redditi e servizi dovuti all'abbazia cassinese dalle *universitates* o dai singoli abitanti del territorio abbaziale. Una pratica, quella di tenere inchieste, che ha origini romane e ritorna in voga in età carolingia, dando luogo a delle raccolte di atti, di dati - registri (politici)²⁵ - con le quali può identificarsi il Registro II di Bernardo, pervenutoci in tre esemplari, nessuno dei quali vergato durante la sua vita (il più antico, corrispondente al *Reg. 6*, è databile al sec. XIV *in.*; gli altri due, *Reg. 7* e *7bis*, tra XIV e XV sec.)²⁶. Grazie alla presentazione di tutti i documenti - «privilegia, immunitates, libellos, instrumenta, et quasvis alias cautiones» - non registrati, e con riguardo - come si legge nell'altro registro di Bernardo, il n. I - «tam ad cautelam eiusdem monasterii, quam ad securitatem presentantium»²⁷, il Registro II contiene i risultati definitivi delle inchieste, messi poi a verbale e quindi formalizzati in capitoli, riguardanti i singoli centri della Terra di S. Benedetto.

L'abbaziato di Bernardo Aiglerio si caratterizzò dunque da una parte per la sua opera di accertamento dello stato reale dei confini, dei censi dovuti, dei diritti e dei doveri inerenti alla *Terra Sancti Benedicti*, dall'altra per la tendenza a creare un sistema di registrazione idoneo a garantire la certezza e la preservazione dei diritti stessi, con conseguenze vantaggiose tanto per l'abbazia quanto per i suoi sudditi.

Proprio in tale quadro l'abate cassinese intese affrontare e risolvere il problema della falsificazione di documenti e sigilli, un fenomeno allora in crescita, evidentemente lesivo di quei diritti patrimoniali la cui completa ricognizione era appunto uno degli obiettivi di Bernardo, e al quale già la legislazione federiciana aveva inteso porre rimedio, inasprendo la pena tradizionale del taglio

²³ Cf. LECCISOTTI, *ibid.*, p. 166 nr. 5.

²⁴ *Speculum monachorum seu quaestio de his, ad quae in professione obligatur monachus, et quae sint in Regula, quae habeant vim praecepti, quae mandati et quae consilii*, ed. H. WALTER, Friburgi Brisgoviae 1901.

²⁵ Tra gli esempi addotti da F. SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello 1895, pp. 464-465, vi sono pure le "Inquisizioni" dell'abate Bernardo.

²⁶ Cf. F. AVAGLIANO, *Il Registrum II di Bernardo Aiglerio, abate di Montecassino (1263-1282)*, in *Aus Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter. Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum*, hrsg. von H. MORDEK, Sigmaringen 1983, pp. 363-370.

²⁷ *Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta ex Archivo Casinensi* cit., cura et studio D. A.M. CAPLET, Romae 1890, p. 135 nr. 312.

della mano per gli autori dei falsi²⁸, e che la stessa legislazione angioina contemplerà fra i reati da perseguire²⁹.

Con un primo bando del 1266, che tuttavia non ci è pervenuto³⁰, l'abate Bernardo rende obbligatoria la trascrizione in registro di tutti gli atti (contratti) fra privati, che contengano censi o servizi dovuti al monastero e alle sue dipendenze. In un secondo tempo con il cosiddetto *Statutum Bernardi Abbatis* del 1270³¹ - che non sembra essere stato reso noto per mezzo di pubblico bando -, Bernardo ordina che qualunque lettera non inserita nel suo registro, se pure munita del suo sigillo o da lui sottoscritta, debba ritenersi falsa. Tale documento reca una testimonianza illuminante sul problema dei falsi elaborati da privati circa *libertates* e *immunitates*, provvisti all'occasione di falsi sigilli o sottoscrizioni abbaziali inautentiche. Ecco perché d'ora in poi, ad evitare ogni dubbio sull'autenticità dei documenti emessi dall'abate Bernardo «super immunitatibus et libertatibus, sive super concessionibus, processibus et sententiis ac aliis quibuscumque negotiis», l'abate dispone che la relativa *firmitas* sia subordinata alla trascrizione in registro («in hoc presenti Registro»). Diversamente gli atti saranno considerati al pari di documenti privi di sottoscrizione e di sigillo, e perciò falsi: «tamquam a nobis prorsus non sigillate nec subscripte robur non habeant firmitatis. Sed eas falsas dicimus et veritatis vigore carere tamquam non subscriptas a nobis et etiam sigillatas». La cancelleria cassinese sembra mostrare in tal modo un più accresciuto senso di autoconsapevolezza.

Strettamente congiunto a tale "Statuto" è il bando del 1273³². Questa volta la registrazione è dichiarata obbligatoria non solo per i documenti direttamente abbaziali ma anche per quelli emessi dagli ufficiali o dai preposti del monastero e delle sue dipendenze, aventi ad oggetto sia esenzioni da redditi, servizi reali o personali, sia beni mobili ed immobili; vi si precisa altresì il termine di tre mesi, utile per la presentazione dei documenti. Qualora poi *libelli, instrumenta* o *aliae cautiones* non vengano esibiti nel termine prescritto, saranno privati del loro valore («non valeant quoniam ipsa cassat», ed ancora, «ex tunc nullam fidem in posterum habitura»).

L'abate Aiglerio sembra voler così ripristinare l'istituto romano della *insinuatio*³³, consapevole dello stretto rapporto che intercorre tra significato giuridico-patrimoniale dei documenti e conservazione degli stessi³⁴.

²⁸ La novella I, 95, 3 fissava la pena capitale tanto per il giudice che per il notaio: «De notariorum et iudicum manibus in conficiendis publicis documentis veritas intemerata procedat. In quibus si falsitas fuerit vel corruptela probata, non mutilationis manus, ut olim, sed decapitationis supplicium temerarius patietur» (*Die Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Nach einer lateinischen Handschrift des 13. Jahrhunderts, hrsg. und übersetzt von H. CONRAD, TH. VON DER LIECK-BUYKEN und W. WAGNER, Wien 1973 [Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II., II], p. 152).*

²⁹ *In primis per decretam*, 1277 gennaio 22: per ovviare alla falsificazione di *apodixae* si dispone che una volta ricevuta una certa somma da parte dei collettori dei giustizieri, ne venga subito fatta ricevuta sottoscritta dal notaio e dal giustiziere, munita inoltre del sigillo di quest'ultimo e del giudice, quindi dal notaio registrata in un apposito quaderno; *Ut que ab excellentia nostra*, 1281 gennaio 17: a chi falsifichi il sigillo regio si infligge la pena della messa al bando pubblico dei propri beni: cf. B. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli 1921, rispettivamente pp. 53 e 75-76. Anche il vescovo-abate di Montecassino Raimondo de Gramat (1326-1340) nei casi più gravi infliggerà ai falsificatori di documenti e sigilli pontifici, regi ed abbaziali, la scomunica e la confisca dei beni; la pena è contenuta in un frammento delle disposizioni scaturite dal sinodo indetto dal de Gramat, conservatosi nel *verso* dell'ultima carta (f. 257) del Registro di Tommaso Decano (ed. GATTOLA [GATTULA], *Historia* cit., p. 539): «Item excommunicamus et anathematizamus falsarios licterarum et sigillorum apostolicorum, regiorum et nostrorum; bona ipsorum similiter confiscamus, nisi, considerata qualitate persone, simplicitate vel ignorantia falsatoris, prelado Casinensi pro tempore aliud videatur, bonis huiusmodi ad prefatam Ecclesiam devolutis».

³⁰ Il bando del 1266, l'anno col quale ha inizio il *Registrum I*, doveva costituire il primo documento di un quaternione del quale il ms. è attualmente privo. Si legge infatti a f. 87r: «Sciendum insuper quod ad bannum ex eiusdem domini abbatis Bernardi parte positum per terras singulas Abbatiae prout in huiusmodi Registri principio plenius continetur; a diversis personis singularum terrarum eiusdem abbacie presentata fuerunt eidem domino abbati, infrascripta instrumenta diversorum contractuum inter privatas personas celebratorum in quibus continentur census et alii redditus debiti Mon. Casin. seu membris ipsius que pro cautela eiusdem monasterii et membrorum suorum in presens Registrum annotari mandavit dominus supradictus» (CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., pp. 79-80).

³¹ Cf. *ibid.*, p. 96 nr. 224.

³² Cf. *ibid.*, pp. 134-135 nr. 312.

³³ Due esempi appaiono nel *Regesto di Tommaso Decano* cit., pp. 201, 237; in particolare, p. 201: «Nos magister Riccardus de Berengerio iudex et advocatus Casinensis presenti scripto publico declaramus domnum fratrem Nicolaum, procuratorem sacri Casinensis conventus, venisse coram nobis in maiori curia Casinensi, pro parte eiusdem

Altro aspetto interessante da considerare nell'abbaziale di Bernardo, e che tocca tanto la produzione quanto soprattutto la conservazione degli atti, è l'istituzione dell'ufficio di protonotario, una sorta di super notaio abbaziale.

Pur se nel Registro di Tommaso Decano³⁵ ci è documentata già all'anno 1178 l'attività di un Leonardo, laico, definito «nostro maximo notario», nessun rapporto sembra intercorrere fra quest'ultima qualifica e quella relativa all'ufficio istituito da Bernardo. Né sembra che la figura del protonotario cassinese sia esemplata su quella dell'omonimo funzionario regio, dato anche il fatto che a quest'ultimo competeva, tra l'altro, un'attività legislativa del tutto assente dalle attribuzioni dell'ufficiale cassinese.

L'atto di nomina che ce lo documenta, datato il 1269, riguarda un *magister Franciscus*³⁶, che nel Registro I dell'abate Bernardo compare per l'ultima volta nel 1275³⁷. Poiché non si conoscono altre testimonianze di nomine protonotarili, nulla può dirsi sugli ulteriori sviluppi di tale istituto e soprattutto sull'efficacia concreta che esso ebbe nella lotta alla falsificazione dei documenti, anche perché i relativi registri non ci sono pervenuti. Tuttavia non può non avere un qualche significato il fatto - passato finora inosservato - che in uno degli esemplari del Registro II di Bernardo Aiglerio (*Reg. 7*), si siano conservati degli appositi capitoli (v. Appendice I) relativi appunto all'istituto del protonotariato:

Ista sunt capitula ad prothonotariatus officium expectancia circa que prothonotarius debet solerter adtendere tam ad utilitatem contrahentium quam ad veritatis conscriptionem quam eciam ad iura monasterii Casinensis licite conservanda

il cui tenore riflette tuttavia alla lettera il dettato del citato atto di nomina del 1269³⁸. Quel che conta qui sottolineare è che il *Reg. 7* - vergato in massima parte nell'anno 1401, com'è indicato a f. 169r -, rappresenta un'importante collezione di documenti relativi al governo dell'abbazia cassinese, e non solo risalenti agli anni di Bernardo - oltre alle *Inquisitiones* di quest'ultimo, il *Reg. 7* è il solo a trasmetterci, fra l'altro, i già citati *Statuta Casinensia* del sec. XIII³⁹.

È quindi significativo che tra diversi *monumenta* del primo tardo medioevo cassinese si siano conservati anche i capitoli relativi all'ufficio del protonotariato, il quale, nello sviluppo della cancelleria cassinese, di cui sembra costituire un elemento portante, dovette apparire una tappa memorabile.

Tra i molteplici compiti del protonotario si segnala quello di conservare presso di sé tutti gli atti relativi ai censi dovuti al monastero; d'essere inoltre sempre a conoscenza di quanto compete al monastero stesso circa i censi e le «innovaciones locacionum». In particolare egli è tenuto ad «habere conscripta» tutti i privilegi concessi da Bernardo e dagli abati predecessori come dai successori, in modo da fugare con la sua stessa autorità ogni dubbio in proposito. Tutti coloro che non presentino i documenti richiesti dal protonotario causano la perdita dei propri diritti, mentre ai soli atti trascritti viene assicurata la dovuta *firmitas*. Per quanto concerne inoltre i privilegi, le concessioni, le rinnovazioni, muniti della sottoscrizione e del sigillo abbaziale, si dispone che essi

sacri Casinensis conventus, et petiisse a nobis ut testamentum seu ultimam voluntatem quondam Cataldi de Sancto Petro in Monasterio in sinu ari et in publicam formam faceremus reduci».

³⁴ Non a caso tale risveglio di istituti giuridici romani a vantaggio di signorie economico-giuridiche si registra anche nella contemporanea Provenza di Carlo d'Angiò: cf. E. BARATIER, *Enquêtes sur les droits et revenus de Charles I d'Anjou en Provence*, in *Collection de documents inédits sur l'histoire de France*, Paris 1969, p. 199.

³⁵ Ed. INGUANEZ cit., p. 33 nr. 21.

³⁶ CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., pp. 52-54 nr. 98.

³⁷ *Ibid.*, p. 180 nr. 424.

³⁸ L. FABIANI, *La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico sull'Abbazia di Montecassino dall'VIII al XIII secolo*, II, Montecassino 1968 (Miscellanea Cassinese, 34), pp. 87-89, nel menzionare l'atto di nomina del protonotario, non fa riferimento ai *Capitula* conservati nel *Reg. 7*. Occorre pure qui rilevare che essi appaiono trascritti anche nel *Reg. 11*, f. 92v - tuttavia in un contesto meno organico rispetto a quello del *Reg. 7* -, vergati da una mano del sec. XV *in*.

³⁹ Com'è testimoniato a f. 173r, l'11 agosto 1432 il registro fu presentato dal notaio Giovanni Imbratta procuratore del monastero, come autentica prova testimoniale, nel corso di un processo tenuto nella curia cassinese: cf. LECCISOTTI, Introduzione a *Statuta Casinensia* cit., in *Consuetudines* cit., pp. 205-206.

debbano passare per le mani del protonotario, il quale è tenuto a registrarli prima di consegnarli ai destinatari.

Circa poi il rapporto tra protonotario e notai, questi ultimi prima d'essere nominati dall'abate⁴⁰ saranno esaminati dal protonotario al fine di verificarne l'idoneità all'esercizio dell'ufficio notarile. Come il protonotario⁴¹ così anche alcuni notai all'atto della nomina⁴² appaiono vincolati all'abate e

⁴⁰ La nomina di notai da parte dell'abate di Montecassino richiede qui un breve *excursus* esplicativo. È noto che i normanni con il costituirsi del regno di Sicilia, in materia di notariato e documento notarile rispettarono sostanzialmente peculiarità e consuetudini locali del Mezzogiorno d'Italia - tanto in area bizantina che longobarda -, a seconda che si trattasse di vescovati o monasteri che esercitavano il privilegio di nominare notai oppure di antiche *universitates* cittadine, come quelle di Napoli, Amalfi, Sorrento, Gaeta che fruivano di proprie organizzazioni collegiali di redattori dei documenti: cf. M. CARVALE, *Notaio e documento notarile nella legislazione normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva. Atti del Convegno dell'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Napoli - Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991*, a cura di F. D'ORIA, Salerno 1994, pp. 333-338; A. PRATESI, *Il notariato latino nel mezzogiorno medievale d'Italia*, in *Scuole diritto e società nel Mezzogiorno medievale d'Italia*, II, a cura di M. BELLOMO, Catania 1987 (Università di Catania - Seminario Giuridico), pp. 159-164; ID., *L'eredità longobarda nel documento latino di età normanno-sveva*, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia* cit., pp. 275-277 (rist. in ID., *Tra carte e notai. Saggi di diplomazia dal 1951 al 1991*, Roma 1992 [Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV], rispettivamente pp. 256-262 e 444-447). In tale variegato quadro territoriale ed istituzionale anche l'area cassinese fino agli inizi del sec. XII non si differenzia da quella più ampia della Longobardia meridionale, i cui notai più che redigere documenti ai quali la *publica fides* era assicurata dall'autorità sovrana, erano piuttosto i garanti della sola validità dei documenti, cioè della piena corrispondenza tra attestazione documentale e azione giuridica, e non anche della loro credibilità, che dipendeva piuttosto dalle sottoscrizioni dei testimoni: cf. PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 153; ID., *Documento latino di età normanno-sveva* cit., pp. 271-276 (rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., rispettivamente pp. 250 e 439-445). Una specificazione topografica accanto al nome del rogatario, nelle fonti cassinesi si registra per la prima volta in una donazione di Ruggero Scannacaballu in favore di Montecassino, datata nel gennaio 1118, relativa al *casale Sancti Andree in Sicilia*, trådita dal *Registrum* di Pietro Diacono: «te Grimualdum diaconum et curie notarium civitatis Sancti Germani qui interfuisti scribere... subscribere et testificare rogavi»: f. 250r nr. 596: cf. H. HOFFMANN, *Chronik und Urkunde in Montecassino*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 51 (1972), p. 143; anche FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., II, p. 84). Nulla di preciso può dirsi tuttavia circa un'espressa "*potestas faciendi notarios*" attribuita agli abati cassinesi, ma è un fatto che nel 1190 l'abate e cardinale Roffredo nella *Lex municipalis* concessa agli abitanti di Pontecorvo, tra le altre facoltà attribuisce anche quella di «habere iudicem et notarium et vicecomitem de terra vestra» (V. FEDERICI, *Gli Statuti di Pontecorvo*, Montecassino 1932 [Miscellanea Cassinese, 10], p. 4; cf. anche FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., I, p. 429), un particolare che di sicuro riflette l'esercizio di un controllo degli abati cassinesi circa la provenienza geografica dei singoli notai operanti nelle terre ad essi soggette. Con le Costituzioni di Melfi Federico II azzera, com'è noto, tutte le consuetudini locali, attribuendo al solo sovrano la nomina dei notai in quanto *ius regale*: *De iudicibus et notariis publicis et eorum numero*, I, 79 (*Die Konstitutionen* cit., I, 75, p. 118). Nondimeno quando agli svevi si sostituiranno gli angioini, gli abati cassinesi mostrano di godere pacificamente della facoltà di nominare notai, com'è provato dalle molteplici testimonianze presenti nel *Registrum I* dell'abate Bernardo, dove essi appaiono qualificati come «notarius Sancti Germani, publicus monasterii Casinensis et civitatis Sancti Germani notarius, notarius civitatis Sancti Germani ac monasterii, notarius in civitate Sancti Germani et aliis locis abbatiae, notarius pro tota terra abbatiae». Un secolo dopo, la *littera tabellionatus* trascritta nel già menzionato formulario del *Regestum Commune* (1396-1413/1414) come modello per la redazione di un lettera di nomina notarile da parte dell'abate cassinese, mostra esplicitamente la concessione, fatta a quest'ultimo da papa Bonifacio IX, di scegliere persone idonee all'esercizio dell'ufficio notarile: «Volentes illa tibi concedere per que te et aliis reddere valeas fructuosum, discrecioni tue auctoritate apostolica hac vice dumtaxat concedendi predictum tabellionatus officium quinquaginta personis terrarum et locorum spectancium ad dictum tuum monasterium, quas ad id duxeris eligendas, eciam si earum alique coniugate vel in sacris ordinibus constitute fuerint, si eas ad illud post diligentem examinationem ydoneos <cosi> esse repereris, iuramento prius ab earum singulis iuxta formam presentibus annotatam recepto, plenam et liberam concedimus tenore presencium facultatem» (pp. 16-17). Per quanto concerne invece i giudici, nel modello di *littera iudicatus*, presente nello stesso *Regestum Commune* (pp. 5-6), dopo menzionata l'*observancia generalis* del *regnum Sicilie*, in base alla quale «per provincias, civitates, terras et loca dicti regni iudices per presides constituti publicis debeant interesse iudiciis et contractibus», l'abate Enrico Tomacelli nomina colui che eserciterà l'ufficio di giudice, ricevendone il giuramento («debito et solito corporali ad sancta Dei evangelia sacramento <nell'interlineo iuramento>) di esercitare fedelmente il suo compito («de ipso officio fideliter exercendo») oltre che di procurare, conservare ed aumentare i diritti del monastero cassinese.

⁴¹ Nell'atto di nomina del protonotario *magister Franciscus* da S. Germano si legge: «Recepto a te fidelitatis et ligii homagii iuramento necnon et de predicto officio per te fideliter exercendo ad honorem et fidelitatem nostram et Monasterii Casin.»: CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., p. 53 nr. 98.

⁴² Nel *Registrum I* dell'abate Bernardo gli atti di nomina dei notai *Theobaldus de Vasseo* chierico, *Iohannes Capuanus* da S. Germano, *Andreas de Perro* da S. Germano, *Abraymans* da S. Germano, *Bibinderius* chierico, - dall'editore solo

al monastero cassinese da un personale legame di natura feudale, chiaramente riflesso dall'esplicita citazione del giuramento di fedeltà e di ligio omaggio⁴³ (v. le formule stereotipe in Appendice II⁴⁴) cui essi sono tenuti, in aggiunta a quello più generico riguardante l'esercizio del proprio ufficio; ma è quest'ultimo che negli atti di nomina dei notai trascritti nel *Registrum I* di Bernardo risulta più frequentemente citato senza menzione dell'altro⁴⁵, segno che all'esercizio del notariato sul territorio cassinese durante la seconda metà del sec. XIII non doveva necessariamente corrispondere un vincolo vassallatico con il monastero e l'autorità abbaziale. Tra la fine del '300 e gli inizi del '400 il giuramento di fedeltà e di probità professionale dei notai operanti sul territorio cassinese sarà prestato non più all'abate ma al papa, come ci attesta il citato esemplare di *littera tabellionatus* del *Regestum Commune* (v. Appendice III).

Il protonotario può inoltre ottenere copia di tutto ciò che è contenuto nelle schede o nei protocolli dei notai, e sarà suo compito inoltre conservare presso di sé gli «acta cum protocollis in scedis»⁴⁶ dei notai morenti o già defunti, al fine di svilupparne documenti in forma pubblica su richiesta di volta in volta degli interessati⁴⁷. In merito a quest'ultima disposizione:

Item quod prothonotarius omnium notariorum decedencium et eorum qui iam decesserunt acta cum protocollis in scedis penes se habeat, ut ad utilitatem contrahencium et dominorum rerum si petita fuerint in publicam formam redigi possint, ut eorum sic veritas sua sollicitudine patefiat

brevemente regestati - menzionano entrambi i giuramenti: CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., rispettivamente p. 97 nr. 226, p. 128 nr. 303, p. 166 nr. 399, p. 198 nr. 447, p. 204 nr. 469. Trascrivo qui direttamente dal manoscritto a titolo di esempio la lettera di nomina di *Abraymans*, Archivio dell'Abbazia, *Reg. 5 - Registrum I* dell'abate Bernardo I (1263-1282), f. 276r (nella numerazione moderna dei fogli a matita: f. 316r): «Nos Bernardus Dei gratia humilis abbas notum facimus universis tam presentibus quam futuris quod nos actendentes puram fidem et devocionem quam tu Abraymans fili quondam magistri Iacobi de Sancto Germano fidelis noster erga nos et monasterium nostrum habuisse et habere dignosceris necnon de studio tuo sollicitudine ac animi puritate plenius confidentes, facimus, constituimus et ordinamus te predictum Abraymantem fidelem nostrum publicum notarium in civitate nostra Sancti Germani, ut publicum notariatus officium tam in civitate ipsa quam pertinentiis eius omnibus exerceas in vita tua prout iuris et moris est et in omnibus aliis locis seu terris abbacie Casinensis, in quibus per nos et successores nostros fueris requisitus et ad honorem et fidelitatem nostram et predicti monasterii Casinensis quamdiu officium ipsum volueris et potueris ydonee exercere, recepto a te corporali ad sancta Dei evangelia iuramento de officio ipso per te fideliter exercendo et de veritate scribenda necnon de iuribus dicti monasterii tam in capite quam in membris ceteris inviolabiliter observandis et augmentandis; recepto etiam a te sacramento fidelitatis et ligii homagii quod nobis pro parte nostra et successorum nostrorum in nostris manibus prestitisti. In cuius rei testimonium et tui cautelam tibi in posterum valituram, presentes patentes licteras tibi exinde fieri mandavimus subscriptionis nostre et nostri sigilli pendentis munimine roboratas. Dat(um) in monasterio Casinensi in anno Domini .M^o.CC.LXXV^o., mense madii, die eiusdem mensis, indictione tertia. Ego qui supra Bernardus beati Benedicti successor indignus».

⁴³ Sulle tre fasi in cui si concreta e si perfeziona il contratto feudale ("omaggio", "investitura", "fidelitas"), cf. G. ASTUTI, *Feudo*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 299-301.

⁴⁴ Le due formule di giuramento vassallatico, edite in Appendice II, tratte dal *Registrum* di Pietro Diacono, appaiono trascritte, tra altri *monumenta Casinensia*, anche nel *Reg. 7-Registrum II* dell'abate Bernardo a f. 133r.

⁴⁵ Cf. CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., p. 22 nr. 68, p. 76 nr. 162, p. 103 nr. 239, p. 104 nr. 244, p. 105 nr. 247-248. Un esempio, che traggio direttamente dal manoscritto, è dato dalla lettera di nomina del notaio Nicola di Benedetto di S. Pietro da S. Elia (cf. *ibid.*, p. 105 nr. 248) trascritta a f. 115v (nella numerazione moderna dei fogli a matita: f. 157v), ov'è menzionato il solo giuramento connesso all'esercizio dell'ufficio: «recepto a te corporali ad sancta Dei evangelia iuramento de officio ipso per te fideliter exercendo et de iuribus dicti monasterii tam in capite quam in membris ceteris inviolabiliter observandis et augmentandis necnon et de veritate scribenda in contractibus quos coram te contigerit celebrari».

⁴⁶ A differenza che nella formula normativa del *Reg. 7* (f. 132v), nel già citato atto di nomina del 1269 (CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., pp. 52-54 nr. 98) si legge «acta cum protocollis et scedis».

⁴⁷ Tuttavia come nota FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., II, p. 89, la custodia degli atti notarili potrebbe in seguito essere passata al notaio degli atti della *Curia Maior*, dal momento che in due *instrumenta* datati entrambi il 14 ottobre 1278, con i quali le "Inquisizioni" generali di S. Elia e S. Pietro Infine vergate su carta bombicina vengono trascritte su pergamena per assicurarne la conservazione, si legge: «predictam inquisitionem ad petitionem eiusdem yconomi per predictum notarium Benedictum publicum civitatis Sancti Germani notarium et Maioris Curiae Cassinensis actorum notarium productam, apud quem dicta inquisitio, cum aliis actis publicis et privatis fideliter fuerit custodita» (E. GATTOLA, *Ad historiam abbatiæ Cassinensis accessiones*, Venetiis 1734, p. 311, anche 317).

possono farsi due rilievi:

a) quanto stabilito per il protonotario cassinese appare diverso dall'allora vigente legislazione angioina, ricalcante del resto quella federiciana, cioè la Costituzione *De feriis et salario iudicum et notariorum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda*, secondo la quale, in caso di morte del notaio o del giudice ai contratti, intervenuta tra la *rogatio* e la *redactio in mundum*, se sopravvivono le parti o i rispettivi eredi abilitati a stipulare nuovamente il contratto, il baiulo del luogo li rinvia ad un diverso giudice e notaio; nel caso invece di decesso non solo del notaio compilatore della scheda (imbreviatura), ma anche delle parti, la scheda stessa può essere accolta da altro notaio («recepta per alium eiusdem loci notarium schedam») - purché vengano sentiti i testimoni presenti alla stipulazione del contratto -, e sviluppata quindi in *instrumentum*, al quale, se ancora vivo, appone la sua sottoscrizione il giudice che ha inizialmente accolto la *rogatio*⁴⁸. In base alla disposizione dell'abate Bernardo è invece il protonotario che, avendo ricevuto alla morte del notaio le imbreviature, redige *in publicam formam*, quando gliene sia fatta richiesta, le schede stesse preparate dal defunto notaio. Una prassi quest'ultima che sembra ricalcare quella dei curiali napoletani, tra i quali, in caso di impedimento a "stendere e completare" («sternere et adimplere») l'atto, era il *primarius*, spesso coadiuvato dal *tabularius*, a stilare e ad apporre la sua sottoscrizione alle note *albe* - prive dei nomi dei testi - o *testate* lasciate dal curiale defunto o in qualsiasi modo impedito⁴⁹. Infatti, come nel caso del protonotario cassinese, al *primarius* dei curiali napoletani pervenivano per antica consuetudine le note dei curiali la cui attività era cessata, e spettava a lui la *redactio in mundum* di quelle stesse note;

b) alla normativa stabilita per il protonotario cassinese, in base alla quale obbligatoriamente, in caso di morte del notaio, gli «acta cum protocollis in scedis» passano al primo dei notai, sembra estraneo il principio in base al quale le imbreviature costituiscono un bene reale del notaio che le ha compilate, talché solo a lui e ai suoi eredi spettava il beneficio di venderle e di farne copia⁵⁰. Al

⁴⁸ *Die Konstitutionen* cit., I, 75 (p. 118): «Ceterum si casu contigerit iudicem sive notarium prius in fata decedere, quam instrumenta sint, prout ad eorum quemlibet pertinet, confirmata, decernimus, ut, si quidem partes supersunt vel ipsarum heredes, quarum rogatu contractus iterum valeant celebrare, per competentes coercitionis modos, indictiones mulctarum videlicet aut pignorum captiones, ad reficiendos contractus per baiulorum officium compellantur. Quae partes si forte defuerint, si quidem notarius, qui gesta conscripserit, nota sit aliis iudicibus atque notarius civitatis et loci, placet idoneorum testium, qui interfuerint, duorum ad minus, iurata testificatione recepta per alium eiusdem loci notarium schedam eandem recipi et instrumentum, prout est iuris et moris, ab ipso conscribi, a iudice, qui contractui seu negotio interfuisse se fatebitur, subscribendum vel ab alio iudice civitatis eiusdem, si forte extiterit primus humana sorte sublatus. Qui tamen rei agenda non se interfuisse describent, sed qualiter inter acta praemortuorum iudicum atque notariorum testium depositionibus roborata descripti negotii seriem se recepisse testentur». Su questo tema cf. M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il Medio Evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, contributi di M. AMELOTTI, H. BRESCH, M. CARVALE, G. CASSANDRO, V. VON FALKENHAUSEN, M. GALANTE, A. LEONE, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 109-110; ID., *Notaio e documento notarile* cit., pp. 341-342; PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 166; ID., *Il documento privato e il notariato nell'Italia meridionale nell'età normanno-sveva*, «Schede medievali», 17 (1989), p. 326 (rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., rispettivamente pp. 263-264 e p. 295).

⁴⁹ Cf. G. CASSANDRO, *I curiali napoletani*, in *Per una storia del notariato* cit., pp. 313-314, 321-322 (rist. in ID., *Lex cum moribus. Saggi di metodo e di Storia giuridica meridionale*, I, pref. di M. CARVALE, present. di A. CAMPITELLI, Bari 1994, pp. 745-746, 754-755); anche PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 144 (rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., p. 240). Sulle prerogative del *primarius* cf. A. GALLO, *I curiali napoletani nel medioevo*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», n.s., 7 (1921), pp. 21-26, e soprattutto CASSANDRO, *I curiali* cit., pp. 321-326 (rist. in ID., *Saggi di metodo* cit., pp. 754-756).

⁵⁰ Anche dalla legislazione federiciana, come pure specialmente dalla documentazione contemporanea, si arguisce che il notaio ha la custodia delle imbreviature e può disporne per testamento in favore di altro notaio (cf. gli esempi ai quali allude PRATESI, *Il notariato latino* cit., p. 167 [rist. in ID., *Tra carte e notai* cit., p. 264]). Sulle imbreviature notarili meridionali e il relativo influsso della legislazione federiciana, cf. M. CANNATARO CORDASCO, *Dalla «scheda» all'«instrumentum»: un capitolo di storia documentaria pugliese*, in *Studi di storia pugliese in memoria di Maria Marangelli*, a cura di F. TATEO, Fasano 1990, pp. 119-141; P. CORDASCO, *I più antichi registri di imbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca. Atti del Convegno, Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992*, a cura di F. MAGISTRALE, Firenze 1993 (*Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana*, 6/1-2 [1993]), pp. 45-59; A. ROMANO, *Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna*, in *I protocolli notarili* cit., pp. 61-77.

protonotario cassinese invece pare che spetti non solo la facoltà di richiedere copia di quanto è contenuto nelle schede o nei protocolli notarili:

Item quod prothonotarius secundum suam possibilitatem quidquid dubium esse prout ad preteritos contractus, diligenter examinandos reducat ad certitudinem et ut id exequi possit per notarium detur sibi copia de hiis que sunt in suis scedis vel protocollis contenta quandocumque pecierit

ma anche il diritto-dovere di raccogliere automaticamente presso di sé - alla morte del notaio - ciò che altrove costituiva invece un bene disponibile da parte del notaio stesso o per testamento o per alienazione.

L'esigenza di conservare e in ogni caso di evitare la dispersione territoriale degli atti prevale dunque, nel nostro caso, su ogni altra, come d'altronde si registra anche in altri ambiti regionali: a Bergamo o a Firenze ad esempio, dove i rispettivi Statuti del 1264 e degli inizi del '300 proibiscono espressamente la vendita delle imbreviature *inter vivos*⁵¹.

3. TIPI DI DOCUMENTO: TRE RAPIDI SONDAGGI

3. I. *Regesta*

L'abbaziale di Bernardo Aiglerio imprime dunque un forte impulso alla pratica della registrazione e dell'inventariazione, se si consideri anche che il suo Registro I fece da modello per tutti i successivi registri compilati a Montecassino⁵². La serie dei *Regesta Casinensia*⁵³, dei quali si offre qui un quadro riassuntivo, annovera volumi per i quali in diversi casi al termine registro occorrerebbe aggiungere quello esplicativo di inventario, dal momento che per uno stesso abbaziale, oltre a registri consistenti in raccolte di atti emessi dagli abati o da loro rappresentanti, si annoverano registri dell'amministrazione patrimoniale, che in sé costituiscono degli inventari, in massima parte strutturati come registri di censo, elenchi dei redditi e dei proventi relativi ai diversi uffici nei quali si articolava l'amministrazione centrale dell'abbazia cassinese⁵⁴. Un caso specifico è costituito poi dal già citato *Regestum Commune (Reg. 14)*, raccolta di atti in gran parte relativi all'abbaziale di Enrico Tomacelli (1396-1413/1414), che in realtà costituisce un vero e proprio formulario cancelleresco, con rubriche aventi carattere generico ed astrattamente indicativo, oppure con testi che, privati degli originari elementi cronici, topici e personali, fungono da modelli, spesso con varianti formali⁵⁵.

Prospetto dei *Regesta* cassinesi

Reg. 3 - Reg. di Pietro Diacono (sec. XII). Una copia del sec. XVI². è nel cod. Casin. 620. Cartulario.

Descrizione: A. MANCONE, *Il Registrum Petri Diaconi*, «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., II-III, 1956-1957, part. II, pp. 100-126; HOFFMANN, *Chronik* cit., pp. 93-205 (cf. *supra* n. 40); M. DELL'OMO, *Il Registrum di Pietro Diacono (Montecassino, Archivio dell'Abbazia, Reg. 3). Commentario codicologico, paleografico, diplomatico*, Montecassino 2000 (Archivio Storico di Montecassino. Facsimili e commentarii 1).

Facsimile: D'Auria ed. in Napoli (per conto delle Pubblicazioni Cassinesi), 2000.

⁵¹ Cf. M. BERENGO, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1976*, I. Relazioni, Roma 1976, p. 171 n. 8.

⁵² Lo stesso fenomeno si nota del resto contemporaneamente anche in un'altra grande abbazia meridionale, come Cava dei Tirreni: cf. M. CASTELLANO, *Per la storia dell'organizzazione amministrativa della Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni: gli inventari dei secoli XIII-XV*, Napoli 1994.

⁵³ Cf. T. LECCISOTTI, *La tradizione archivistica di Montecassino*, in *Miscellanea Archivistica Angelo Mercati*, Città del Vaticano 1952 (Studi e Testi 165), p. 259.

⁵⁴ Cf. L. DIAMARE, *L'organizzazione interna del monastero cassinese nel secolo XIII*, «Archivio della R. Deputazione romana di Storia patria», 68 (1945), pp. 33-61; FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., II, pp. 97-162.

⁵⁵ Cf. T. LECCISOTTI, *Un formulario della cancelleria cassinese nei secoli XIV-XV*, «Buletino dell'Archivio Paleografico Italiano», n.s., 2-3 (1956-1957), part. II, pp. 33-37.

Reg. 4 - Reg. di S. Angelo in Formis (1137-1166).

Cartulario.

Edizione: M. INGUANEZ, *Regesto di S. Angelo in Formis*, Montecassino 1925 (Tabularium Casinense. Serie dei Regesti Cassinesi pubblicata a cura dei Monaci di Montecassino).

Facsimile: D'Auria ed. in Napoli (per conto delle Pubblicazioni Cassinesi), 2002.

Reg. S. Placidi (cod. Casin. 518, sec. XII¹).

Cartulario.

Descrizione: M. DELL'OMO, *Le tre redazioni dell'"Autobiografia" di Pietro Diacono* cit., pp. 217-222 (cf. *supra* n. 1); cf. anche la «brief description» dei soli *Acta S. Placidi* contenuti nel ms., in H. BLOCH, *Peter the Deacon's Vision of Byzantium and a Rediscovered Treatise in his "Acta S. Placidi"*, in *Bisanzio, Roma e l'Italia nell'alto medioevo*, II, Spoleto 1988 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 34), pp. 827-832.

Reg. di S. Matteo di Castello o Servorum Dei (cod. Casin. 640, sec. XII *ex-XIII*).

Cartulario.

Edizione: [M. INGUANEZ], *Regesto dell'antica Badia di S. Matteo de Castello o Servorum Dei*, Montecassino 1914.

Reg. 5 - Reg. I dell'abate Bernardo I (1263-1282).

Registro.

Edizione: A.M. CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit. (cf. *supra* n. 27).

Reg. 6 - Reg. II dell'abate Bernardo I (1263-1282).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Descrizione: F. AVAGLIANO, *II Registrum II di Bernardo Aiglerio* cit., pp. 369-370 (cf. *supra* n. 26).

Reg. 7 - Reg. II dell'abate Bernardo I (1263-1282).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 7bis - Reg. II dell'abate Bernardo I (1263-1282).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 8 - Reg. I dell'abate Tommaso I (1285-1288).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 9 - Reg. II dell'abate Tommaso I (1285-1288).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 10 - Reg. di Tommaso Decano.

Cartulario.

Edizione: [M. INGUANEZ], *Regesto di Tommaso Decano* cit. (cf. *supra* n. 17).

Reg. 11 - Reg. degli abati Angelo della Posta (1358-1362) e Andrea da Faenza (1369-1373).

Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 12 - Reg. I dell'abate Pietro de Tartaris (1374-1395).

Registro.

Reg. 13 - Reg. II dell'abate Pietro de Tartaris (1374-1395).

Registro (inventario di censi).

- Reg. 14 - Reg. Commune.* Raccolta di atti in gran parte relativi all'abate Enrico Tomacelli (1396-1413/1414).
Formulario.
Descrizione: T. LECCISOTTI, *Un formulario della cancelleria cassinese* (cf. *supra* n. 55).
- Reg. 15 - Reg. I* dell'abate Enrico Tomacelli (1396-1413/1414).
Registro.
- Reg. 16 - Reg. II* dell'abate Enrico Tomacelli (1396-1413/1414).
Registro (inventario di censi).
- Reg. 17 - Reg. confinium et censuum.* Prima parte relativa ai *confines* redatta nel 1278; quella contenente i censi relativa agli anni compresi tra l'abbaziale di Angelo della Posta (1358-1362) e quello di Enrico Tomacelli (1396-1413/1414).
Registro (descrizione dei confini del territorio abbaziale, delle terre, dei centri abitati entro e fuori i detti confini; inventario di censi).
- Reg. 18 - Reg.* dell'abate Pirro Tomacelli (1414/1415-1437).
Registro.
- Reg. 19 - Reg. conventus.* Atti relativi agli anni 1439-1492; cedolario di censi redatto nel 1444.
Registro (raccolta di atti e inventario di censi).
- Reg. 20 - Reg.* dell'abate Antonio Carafa (1446-1454).
Registro (raccolta di atti e inventario di censi).
- Reg. 21 - Reg.* dell'abate commend. card. Ludovico Trevisan (1454-1465).
Registro.
- Reg. 22-27 - Reg.* dell'abate commend. card. Ludovico Trevisan (1454-1465).
Registri (inventari di censi).
- Reg. 28 - Reg. I* dell'abate commend. papa Paolo II (1465-1471).
Registro.
Regesto: M. DELL'OMO, *Paolo II abate commendatario di Montecassino* cit., pp. 86-101 (rist. in *Montecassino nel Quattrocento* cit., pp. 243-266) (cf. *infra* n. 60).
- Reg. 29 - Reg. II* dell'abate commend. papa Paolo II (1465-1471).
Registro (inventario di censi).
- Reg. 30 - Reg.* dell'abate commend. card. Giovanni d'Aragona (1471-1485).
Registro.
- Reg. 31 - Reg.* dell'abate commend. card. Giovanni d'Aragona (1471-1485).
Registro (inventario di censi).
- Reg. 32 - Reg.* dell'abate commend. card. Giovanni d'Aragona (1471-1485).
Registro (raccolta di atti e inventario di censi).
- Reg. 33-37 - Reg.* dell'abate commend. card. Giovanni d'Aragona (1471-1485).
Registri (inventari di censi).
- Reg. 38 - Reg.* dell'abate commend. Giovanni de' Medici (1486-1504).
Registro (raccolta di atti e inventario di censi).

Reg. 39-47 - Reg. dell'abate commend. Giovanni de' Medici (1486-1504).
Registri (inventari di censi).

Reg. 51 - Reg. variarum concessionum - Atti relativi agli anni 1497-1522.
Registro.

3. II. Statuti

Tommaso (1285-1288), successore dell'abate Bernardo, continuò e portò a compimento l'opera di ricomposizione del patrimonio monastico, ma il suo nome resta legato in particolare all'emanazione di un tipo di documento, lo "statuto", che pur non rappresentando una novità nel territorio dell'abbazia cassinese⁵⁶, si segnala per il fatto che in seguito sembra essere stato imposto a tutte le comunità locali della *Terra Sancti Benedicti*, divenendo così negli anni seguenti uno statuto tipo, periodicamente confermato.

Lo statuto dell'abate Tommaso⁵⁷ non costituisce certo un'espressione della volontà popolare di S. Germano o della *Terra Sancti Benedicti*; rappresenta soltanto una concessione emanante dall'autorità normativa dell'abate, anche se offre pur sempre un segno di tempi nuovi, già inaugurati dall'abate Bernardo Aiglerio, che nel 1267 aveva concesso all'*universitas civium* di S. Germano «ut statuta seu assisie, que fient per Curiam nostram in Sancto Germano, fiant de consilio hominum Sancti Germani, nec eas Rector Monachus vel baiulus, seu alius rumpere possit vel immutare, sine consilio hominum Sancti Germani»; non senza aggiungere: «Nobis tamen aut successoribus nostris cum nobis placuerit eas liceat immutare»⁵⁸. Anche Pontecorvo - come già in parte notato - ebbe suoi statuti⁵⁹, risalenti sia al periodo nel quale la città era annessa alla *Terra Sancti Benedicti*, sia alla fase di appartenenza allo Stato pontificio.

Per un nuovo tipo di statuto della città di S. Germano, cuore del patrimonio territoriale cassinese, occorre attendere il 1467, allorché abate commendatario di Montecassino è lo stesso papa Paolo II⁶⁰. Tale statuto costituisce, nel quadro così statico dell'evoluzione statutaria della città e della *Terra Sancti Benedicti*, una novità. Dopo quello concesso dall'abate Tommaso esso appare infatti come l'espressione di un radicato spirito autonomistico dei cittadini di S. Germano, desiderosi di sottrarsi al secolare vincolo giurisdizionale che li legava all'abbazia cassinese, e che viene a coincidere con una delicata fase di contrasti tra l'aragonese Ferrante e la Sede Apostolica. Un complesso di circostanze favorevoli, non ultima delle quali il pericolo di una strumentalizzazione del malcontento dei sangermanesi da parte del re, dovette quindi spingere papa Barbo, in particolare il suo vicario, il lucchese vescovo di Modena Nicola Sandonnino, a concedere la possibilità di elaborare o ad accettare l'elaborazione di un nuovo statuto. La novità di rilievo sta non tanto nei contenuti quanto nel fatto che si tratta non di una concessione derivante dall'autorità, ma di un frutto dell'attività dispositiva spettante alla città, pur se sottoposta naturalmente all'approvazione dell'autorità abbaziale. Nell'esordio si dice infatti: «Capitula et ordinationes facta et ordinata fuerunt per Quatuor civitatis Sancti Germani», segno che c'era stato

⁵⁶ Agli inizi del sec. XIII risale il frammento in diciassette capitoli di uno statuto di Pontecorvo, pubblicato da M. INGUANEZ, *Frammento di uno statuto di Pontecorvo del sec. XIII*, in *Studi di Storia e Diritto in onore di Carlo Calisse*, III, Milano 1940, pp. 121-125.

⁵⁷ Editto in FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., I, pp. 456-470; vi aveva già dedicato una nota P. SELLA, *Lo statuto di Cassino degli anni 1285-88*, in *Casinensia. Miscellanea di studi cassinesi pubbl. in occasione del XIV cent. della fondazione della badia di Montecassino*, Montecassino 1929, pp. 183-185.

⁵⁸ CAPLET, *Regesti Bernardi I abbatis* cit., p. 16 nr. 43; cf. anche FABIANI, *La Terra di S. Benedetto* cit., I (Miscellanea Cassinese, 33), p. 398.

⁵⁹ Cf. FEDERICI, *Statuti di Pontecorvo* cit.; M. INGUANEZ, *Frammento di uno statuto* cit.; cf. inoltre V. FEDERICI, *Il regime amministrativo di Pontecorvo durante i secoli XII-XV*, in *Casinensia* cit., pp. 549-553; A. MUSI, *Beneventoe Pontecorvo*, in *Storia del Mezzogiorno*, dir. G. GALASSO-R. ROMEO, VI. *Le Province del Mezzogiorno*, Roma 1986, pp. 275-276.

⁶⁰ Pubblicato da M. DELL'OMO, *Paolo II abate commendatario di Montecassino. Note e documenti sull'abbazia cassinese e la Terra S. Benedicti fra il 1465 e il 1471*, «Archivum Historiae Pontificiae», 29 (1991), pp. 74-76, 101-112 (rist. in *Montecassino nel Quattrocento. Studi e documenti sull'abbazia cassinese e la «Terra S. Benedicti» nella crisi del passaggio all'età moderna*, a cura di ID., Montecassino 1992 [Miscellanea Cassinese, 66], pp. 222-226, 267-284.

un primo intervento diretto di quattro eletti o deputati dell'*universitas civium*, suoi legittimi rappresentanti. Diverso era l'esordio dello statuto relativo agli anni 1285-1288: «statuta facta et ordinata per reverendissimum in Christo patrem et dominum dominum Thomam Casinensem abbatem». Ora sono invece i deputati stessi che, in rappresentanza della città, pur prendendo a modello lo statuto duecentesco, regolante la polizia municipale, rurale, annonaria e dei mercati, dettano nuove disposizioni in materia di igiene, pubblica sanità, polizia urbana e campestre, danni dati, mercato ed annona, abbracciando così tutto l'ambito delle competenze spettanti, con gli angioini, all'autorità baiulare e trasferite, fra XIV e XV sec., alle città⁶¹. Risultano naturalmente escluse quelle fattispecie già regolate dalla legislazione regia ed abbaziale. Questa fonte denota come proprio e soltanto a partire dagli anni di papa Paolo II, - siamo ormai alle soglie dell'età moderna -, si avvii un nuovo rapporto tra abbazia e comunità cittadina, destinato ad ulteriori sviluppi nel corso del Cinquecento. Ne abbiamo una riprova nella formula reiterata all'inizio di ogni capitolo dello statuto: «statutum ed ordinatum est», indicativa dell'autorità e dell'efficacia di cui godevano quelle norme, emananti dall'ormai riconosciuta *potestas statuendi* dell'*universitas* di S. Germano, che troverà ulteriore conferma nei successivi statuti, tra il 1516 e il 1562. Accanto a quelli di S. Germano, l'archivio cassinese ne conserva diversi altri relativi ai centri abitati della *Terra Sancti Benedicti*, la cui datazione - oltre al più antico di Pontecorvo che è del 1393 - non va più indietro del sec. XV e non si spinge oltre il XVII⁶².

Anche se tali statuti non contengono norme di diritto privato né di diritto penale e processuale come quelli di altre città e terre, essendo i relativi istituti già regolati dalle norme del diritto comune o da quelle abbaziali, il contenuto è ugualmente interessante, perché permette di conoscere molteplici aspetti della vita rurale ed urbana nei vari centri della Terra di S. Benedetto.

3. III. Inventari patrimoniali

La fine del XIII e gli inizi del XIV sec. furono caratterizzati per Montecassino da una successione di brevi ed instabili abbaziate, fino a quando papa Giovanni XXII, nel quadro del suo programma di ristabilimento dell'egemonia guelfo-angioina in Italia, il 2 maggio 1322 con la bolla *Supernus opifex* elevò l'abbazia al rango episcopale. In tal modo il papa riservava a sé, sentita la comunità monastica, la nomina dei nuovi presuli cassinesi, con tutte le conseguenze negative che ciò comportava: distacco tra comunità ed abati, assenteismo di questi ultimi, caduta disciplinare. Vent'anni dopo, il terremoto dell'anno 1349 contribuirà ad aggravare sensibilmente le già difficili condizioni del monastero.

Sul periodo che va dal 1349 al 1366, anno nel quale papa Urbano V riserva a sé il governo dell'abbazia, non abbiamo molte informazioni. L'anno successivo, il 31 marzo 1367⁶³, per diversi motivi - lo stato di grave rovina nel quale giace il monastero; gli effetti negativi dovuti al regime episcopale, soprattutto a causa delle prolungate assenze dei vescovi-abati; i gravi soprusi perpetrati dai vicini vassalli; i danni infine provocati dall'invasione degli Ungheri nel regno di Napoli - il papa sopprime l'episcopato, ripristinando così lo *status* abbaziale.

Proprio a partire da questa fase della storia cassinese fino a tutto il secolo seguente si registra lo sviluppo di un tipo di documento genericamente definibile "inventario", sia che provenga direttamente da Montecassino o da chiese e monasteri dipendenti. Non mi riferisco qui agli "inventari di archivio", cioè ad una descrizione più o meno particolareggiata del contenuto delle serie, dei fondi o dei documenti, finalizzata a ritrovare i documenti stessi; alludo piuttosto ad

⁶¹ Cf. G. RACIOPPI, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», 6 (1881), pp. 347-377, 508-530. Nelle *universitates* dei centri abitati della Terra di S. Benedetto l'esercizio dei poteri altrove di competenza dell'autorità baiulare, in origine era affidato generalmente a monaci rettori, mentre chi solo formalmente fungeva da baiulo era un giudice della curia locale, principale collaboratore del *rector* nell'amministrazione del patrimonio monastico dei vari *castra*, incaricato in particolare di riscuotere i vari proventi giurisdizionali. Nel sec. XV a monaci rettori si sostituiscono dei laici, che proprio il nuovo statuto quattrocentesco di S. Germano, al fine di prevenire violazioni dei diritti privati, configura come ufficiali che, pur godendo di autonomia nei confronti dell'abbazia cassinese, restano tuttavia sottoposti a controllo da parte dei cittadini.

⁶² Montecassino, Archivio dell'Abbazia, caps. LVI. V. FEDERICI, *Per una raccolta degli statuti della regione romana*, estratto (pp. 1-16) da *Atti del I Congresso Nazion. di Studi Romani, aprile 1928*, Roma 1928, pp. 3-4, notava come per l'ordinamento della materia questi statuti siano apparentati più a quelli di area napoletana che romana.

⁶³ Cf. LECCISOTTI, *I Regesti* cit., I, p. 122 nr. 17.

elenchi comprendenti beni mobili ed immobili, utensili domestici ma anche suppellettile liturgica, codici e documenti, diretti a fissare in un preciso momento lo stato patrimoniale del monastero cassinese o delle sue dipendenze⁶⁴, e che vengono ad arricchire i dati che si ricavano dalla serie dei registri (raccolte che abbracciano fundamentalmente *terrae* e *census*) relativi a Montecassino⁶⁵.

La produzione di siffatti inventari nella storia della documentazione cassinese risale molto indietro rispetto al tardo medioevo, se solo si pensi al *Memoratorium* dell'abate Bertario (856-883) sui possessi cassinesi in Abruzzo, che costituisce la più importante testimonianza altomedievale delle relazioni tra Montecassino e quella regione, o al *Commemoratorium* dell'abate Teobaldo (1019-1022) relativo a S. Liberatore alla Maiella⁶⁶. Tuttavia questo tipo di fonte si rende più abbondante proprio a partire dal XIV sec., per toccare la sua punta massima nel secolo successivo⁶⁷.

Solo per restare ad un fondo particolarmente ricco di documenti e sul quale lavoro per *I Regesti dell'Archivio* e per l'edizione delle carte più antiche, cioè quello di S. Liberatore alla Maiella - escludendo le chiese dipendenti -, vi si registrano dieci unità di inventario, a parte il già citato *Commemoratorium* teobaldiano. Di queste unità: due appartengono al sec. XIII; quattro al sec. XIV; quattro al sec. XV. Soltanto due di tali inventari, entrambi del 1366, sono redatti in forma pubblica su richiesta di prepositi o di decani, gli altri sono stesi in forma privata. I due inventari del 1366, e quelli del 1368, 1485 e 1492 elencano *bona mobilia* e *immobilia*⁶⁸; gli altri sono inventari di redditi e decime (1296?), di redditi e servizi di natura feudale (sec. XIII; sec. XIV); elenchi di *homines* (sec. XV), di introiti ed uscite; libri di conti (1475).

Non è il caso di ripetere in questa sede le considerazioni conclusive del Fossier nel suo *Polyptyques et censiers* circa l'apporto storico di un tale tipo di documento, che egli identifica in special modo nei libri fondiari, ma il cui significato include le più svariate forme di inventariazione del patrimonio, in particolare di quello immobiliare. Ricordo una sola espressione dell'autore, che compendia l'intero suo pensiero, allorché definisce questo tipo di fonte «thermomètre du féodalisme»⁶⁹, indice cioè fortemente significativo e adatto a valutare l'armatura amministrativa sottesa ad ogni signoria feudale che abbia prodotto tale documentazione.

⁶⁴ Su questo tipo di inventario ("Hausratsverzeichnis") cf. D. RODEL, *Inventar*, in *Lexikon des Mittelalters*, V, München-Zürich 1991, col. 474-475.

⁶⁵ Sui *libri censuales* e i *libri terrarum* si rinvia a R. FOSSIER, *Polyptyques et censiers*, Turnhout 1978 (Typologie des sources du moyen âge occidental, dir. L. Genicot, fasc. 28).

⁶⁶ Cf. rispettivamente E. CARUSI, *Il "Memoratorium" dell'abate Bertario sui possessi cassinesi nell'Abruzzo teatino, e uno sconosciuto vescovo di Chieti del 938*, in *Casinensia* cit., pp. 97-114; ID., *Intorno al "Commemoratorium" dell'abate Teobaldo [a. 1019-22]*, «Bullettino dell'Istituto Storico Italiano e Archivio Muratoriano» (Convegno storico di Montecassino, 28-29 maggio 1930), 47 (1932), pp. 173-190.

⁶⁷ Possono fungere da parametro di riferimento i *Catalogi codicum Casinensium antiqui (saec. VIII-XV)* pubblicati da D. Mauro Inguanez (Montis Casini 1941 [Miscellanea Cassinese, 21]), vale a dire gli inventari di Montecassino e sue dipendenze, compresi tra VIII e XV secolo, contenenti solo o, più frequentemente, anche riferimenti a manoscritti, censendo i quali si superano le novanta unità di inventario. Va precisato che l'Inguanez annovera non solo veri e propri elenchi di beni, trãditi in originale o in copia, ma anche semplici notizie tratte da manoscritti, in particolare da cronache; spesso poi una stessa fonte - ad esempio il cod. Vat. lat. 3961, vale a dire la copia cinquecentesca dell'inventario della biblioteca cassinese fatto redigere dal commendatario papa Paolo II - occupa più numeri. Di queste novantasette unità d'inventario, a parte una del 1537 relativa alla chiesa di S. Germano in S. Germano, quaranta riguardano Montecassino, e vanno dal sec. VIII al XV. Fino al XII sec. si tratta in gran parte di passi - spesso consistenti solo di alcune righe - estratti da contesti documentari diversi. Dal 1231 al 1497 si contano venti unità d'inventario: due del sec. XIII; otto del sec. XIV, di cui una databile tra il 1396 e il 1413/1414; dieci del sec. XV, di cui una databile tra il 1396 e il 1413/1414. Sono invece cinquantasei le unità d'inventario relative alle dipendenze cassinesi. Tra queste abbondano i veri e propri inventari, cioè elenchi di beni mobili ed immobili, redatti in forma autonoma, spesso pubblica. Anche per queste unità d'inventario vale la precisazione che esse possono derivare da una stessa fonte, anche se relativa a più dipendenze. Da questo spoglio - come si è già notato - restano fuori tutti gli inventari che non elencano in alcun modo testimonianze manoscritte o più propriamente documentarie (lettere, privilegi, *instrumenta*).

⁶⁸ Gli inventari del 1366 e del 1485 appaiono integralmente editi in M. Dell'Omo, *Per la storia di Montecassino in Abruzzo. Chiese, arredi liturgici, libri e utensili in due inventari tardomedievali di S. Liberatore alla Maiella*, in *Benedictina*, 44 (1997), pp. 277-328.

⁶⁹ FOSSIER, *Polyptyques* cit., p. 63. Il capitolo dedicato da H. DORMEIER in *Montecassino und die Laien im 11. und 12. Jahrhundert*, Stuttgart 1979 (Schriften der MGH, 27), alle "Fonti sulla storia economica di Montecassino nella 2ª metà del XII secolo" (pp. 199-238), ha mostrato concretamente anche nel caso di Montecassino l'importanza di documenti come gli inventari, in particolare degli elenchi di *homines* con i servizi e le opere a cui essi, nel quadro di un rapporto feudale, erano tenuti verso la Chiesa cassinese.

È stato notato dal Galasso, ormai quasi vent'anni fa, che «una presunzione infondata porta, in generale, a ritenere abbastanza nota la storia cassinese», mentre «in realtà è tutt'altro che così», sicché, egli aggiungeva, tale storia «aspetta ancora le indagini approfondite, specifiche ed organiche che essa merita. Le aspetta, in particolare, è vero, per il basso medioevo e per tutta l'età moderna»⁷⁰. Nella felice occasione offerta dal Convegno fermano, temi concernenti lo spazio documentario del tardo medioevo cassinese, come l'articolazione di un'attività cancelleresca in stretta connessione con il notariato locale, le pratiche di registrazione e di elencazione dei redditi spettanti ai diversi uffici che costituivano l'amministrazione centrale dell'abbazia cassinese, l'uso sempre più frequente di inventariare beni mobili ed immobili appartenenti al monastero e alle sue dipendenze, la concessione da parte dell'autorità abbaziale di statuti cittadini non senza motivazioni e spinte di natura politico-feudale, delineano una prospettiva dalla quale poter mirare quella civiltà monastica cassinese nei secoli XIII-XV, la cui piena visione attende ancora più vaste indagini.

Appendice I

CAPITOLI RELATIVI AL PROTHONOTARIATO CASSINESE

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, *Reg. 7 - Registrum II* dell'abate Bernardo I (1263-1282), ff. 132r-133r.

Ad officium prothonotariatus pertinent infra scripta que secuntur videlicet: ista sunt capitula ad prothonotariatus officium expectancia, circa que prothonotarius debet solerter adtendere tam ad utilitatem contrahencium quam ad veritatis conscriptionem quam eciam ad iura monasterii Casinensis licite conservanda.

In primis ad prothonotariatus officium pertinet ut omnes notarios abbatie Casinensis qui creandi vel ad actorum officia sunt adsumendi, prothonotarius diligenter examinet et prudenter adtendat si de genere fidelium sunt oriundi et examinatione peracta ipsos si digni sunt abbati Casinensi representet.

Item quod prothonotarius sollicitudinem gerat erga notarios^(a) c[r]eatos^(b) et creandos et actente videat et inquirat si ipsi eorum officium modis debitis et convenientibus exequantur.

Item quod universa instrumenta per notarios Casinensis abbatie scripta et facta, antequam consignentur prothonotario represententur et in ipsis eius signo adprobacionis adposito, demum ipsa instrumenta notariorum auctoritatem suscipiant et signentur.

Item quod prothonotarius diligenter actendat ut notarii instrumenta conficientes oculis suis quantitatem terrarum numero passuum destinguenda conspiciant et confines ab omni parte sollicite limitandos ac honus rei que venditur, commutatur, donatur aut legatur, sufficienter determinent ut nulla in posterum possit dubitacio suboriri.

Item quod prothonotarius prudenter videat ut contrahentibus sint firma que transferuntur in eos et domini terrarum seu possessionum ius suum in contractibus^(c) non amittant.

Item quod prothonotarius secundum suam possibilitatem quidquid dubium esse prout ad preteritos contractus, diligenter examinandos reducat ad certitudinem et ut id exequi possit per

⁷⁰ G. GALASSO, *La società campana nelle carte di Montevergine*, in *La società meridionale nelle pergamene di Montevergine*. Relazioni e comunicazioni del primo Convegno internazionale, 28-31 ottobre 1980, Montevergine 1984 (Centro studio verginiano 1), p. 1.

notarium detur sibi copia de hiis que sunt in suis scedis vel protocollis contenta quandocumque pecierit.

Item quod prothonotarius^(d) omnes notarios quos insufficientes, negligentes, remissos, illegittime creatos, falsarios aut alios infideles invenerit, suspendere valeat ab officio et sic suspensos ad abbatis Casinensis presenciam remittere, ut secundum modum culpe per abbatem iuste et misericorditer agatur cum ipsis.

Item quod prothonotarius omnium notariorum decedencium et eorum qui iam decesserunt acta cum protocollis in scedis penes se habeat, ut ad utilitatem contrahencium et dominorum rerum si petita fuerint in publicam formam redigi possint, ut eorum sic veritas sua sollicitudine patefiat.

Item quod prothonotarius censualia monasterii Casinensis conservet et habeat penes se et sicut invenientur per ipsum adprobata, indubitata posteris faciant fidem ut non sit opus aliter probare quod sua fuerit sollicitudine adprobata.

Item quod prothonotarius omnes census debitos monasterio Casinensi plene debeat scire ac innovaciones locacionum quo tempore debeant fieri et quid per hoc debeat innovacionis tempore diligenter cognoscat.

Item quod prothonotarius universa privilegia per abbatem Casinensem et predecessores et successores eius data vel danda debeat habere conscripta, ut si dubitetur aliquando de ipsorum tenore, declaret dubitacionem plenissime fide sua et qui sibi ad eius requisicionem ea presentare noluerint ut in suo ponantur registro, postmodum comodo careant; que non in suo registro inventa fuerint debitam obtineant firmitatem.

Item quod prothonotarius videat et conspiciat diligenter si census notariorum debiti sunt soluti et suis temporibus solvantur in posterum ut per consequens quomodo procedendum fuerit videatur.

Item quod prothonotarius ad rem de cuius agitur contractus personaliter accedens diligenter investiget de oneribus ipsius rei et nisi coram maiori curie Casinensi prothonotario presente ipsa res libera fuerit ostensa, in instrumento ut liberam non adponant sed adponant illam clausulam: excepto quod usum est vel uti debeat a parte monasterii Casinensis et salvo in omnibus iuribus monasterii predicti vel persone alterius cuiuscumque.

Item quod [protho]notarius fidem det iudici vel iudex notario, ut utriusque fides oculus et auris in conficiendo instrumenta concurrant, salvis privilegiis per abbates Casinenses datis vel dandis, que consignata per abbatem propria manu mittantur ad iudices consignanda.

Item quod prothonotarius ad manus suas recipiat omnia privilegia concessionis seu revocacionis signata manu Casinensis abbatis vel eius sigillo munita in suo registro registranda, per eum postmodum illis quibus concessa fuerint adsignanda.

Item quod prothonotarius sacramentum fidelitatis ligii et homagii^(e) prestat abbati Casinensi de predicto officio per ipsum fideliter exercendo ad honorem, fidelitatem abbatis et monasterii Casinensis.

^(a) *La s vergata nell'interlineo con inchiostro più scuro* ^(b) *La e vergata nell'interlineo con inchiostro più scuro*
^(c) *contractibus su rasura* ^(d) *La u corr. su altra lettera di difficile lettura*
^(e) *Nel ms. honagii, con la m aggiunta nell'interlineo*

Appendice II

FORMULE DI GIURAMENTO VASSALLATICO

1

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, *Registrum Petri Diaconi (Reg. 3)* del 1131-1133, f. 157^{rv} nr. 360 (di mano successiva al 1194).

Forma iuramenti quod prestare et facere tenentur hii qui noviter a monasterio Casinensi ad fidelitatem et vassallagium recipiuntur.

Positis manibus supra sanctis evangeliiis et flexis genibus dicet ille qui monasterio Casinensi est iuramentum fidelitatis et vassallagii prestaturus^(a): Ego talis ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Benedicto et d(omi)no meo tali abbati Casinensi suisque successoribus canonicè intransibus sancteque Ecclesie Casinensi. Non ero in consilio aut consensu vel facto ut vitam perdant^(b) aut membrum aut capiantur mala captione. Consilium quod michi credituri sunt per se aut per nuntios suos sive per licteras^(c) ad eorum dampnum me sciente nemini pandam; et si scivero fieri vel procurari sive tractari aliquid quod sit ipsorum dampnum^(d) illud proposse inpediam^(e), et si inpedire non possem, illud eis significare curabo. Abbatiam Casinensem et bona sancti Benedicti tam in abbatia Casinensi^(f) quam alibi existentia adiutor eis ero ad retinendum et defendendum ac recuperandum et recuperata manu tenendum contra omnem hominem. Universas et singulas conditiones ad quas alii Casinenses vassalli tenentur plenarie adimplebo et inviolabiliter observabo nec ullo umquam tempore veniam contra illam^(g). Sit^(h) me Deus adiuvet et hec sancta Deus⁽ⁱ⁾ evangelia.

^(a) *La p e la prima r corr., come sembra, su m* ^(b) *Nel ms. perdannt* ^(c) *-cteras su rasura* ^(d) *Così il ms.* ^(e) *Sulla e appare un segno abbrev. superfluo (lineetta orizz.)* ^(f) *et-Casinensi nel margine laterale destro* ^(g) *Così il ms., si intenda illas* ^(h) *Così il ms., si intenda sic* ⁽ⁱ⁾ *Così il ms., si intenda Dei*

2

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, *Registrum Petri Diaconi (Reg. 3)* del 1131-1133, f. 157^v nr. 362 (di mano successiva al 1194).

Forma iuramenti.

Iuro ego Petrus quod ab hac hora in antea ero fidelis ut vassallus monasterii Casinensis et abbatii eiusdem. Item non ero in consilio nec in facto ut ipse d(omi)nus abbas vitam aut membra [perdat] vel capiatur mala captione vel munitiones suas perdat vel bona; quod si predicta scivero vel aliquid predictorum, si potero contradicam ut non fiant; alioquin denunciabo d(omi)no quam citius potero per me vel per alium ut sit d(omi)no meo notum. Item quod eidem d(omi)no erit facile non faciam difficile et quod eidem fuerit possibile ut sit impossibile non tractabo. Item consilium quod mihi per se aut per licteras aut per nuntium manifestabit ad eius dampnum nulli pandam set postulatam consilium tribuam bona fide. Item iuvabo ipsum d(omi)num et defendam et bona et vitam suam toto meo posse et secundum Deum et iustitiam contra omnes homines huius mundi.

Appendice III

FORMULA DEL GIURAMENTO DI FEDELTÀ E PROBITÀ PROFESSIONALE

DEI NOTAI CASSINESI

(1396-1413/1414)

Montecassino, Archivio dell'Abbazia, *Reg. 14 - Regestum Commune* (1396-1413/1414), p. 17.

... Forma autem iuramenti quod quilibet^(a) earundem personarum prestabit est talis: Ego.. predictus ab hac hora in antea fidelis ero beato Petro et Sancte Romane Ecclesie ac d(omi)no nostro d(omi)no Bonifacio papa nono et successoribus suis canonice intransibus. Non ero in consilio ut vitam perdant aut membrum, vel capiantur mala captione. Consilium quod michi per se vel licteras aut nuntium manifestabunt, ad eorum dampnum scienter nemini pandam. Si vero ad meam noticiam aliquid devenire contingat quod in periculum Romani pontificis vel Ecclesie Romane vergeret sive grave dampnum illud proposse impediam, et si hoc impedire non possem procurabo bona fide quod ad noticiam d(omi)ni pape perferri. Papatum Romanum et regalia sancti Petri ac iura Ecclesie specialiter, si qua eadem Ecclesia in civitate vel terra de qua sum oriundus habeat, adiutor eis ero ad defendendum et retinendum seu recuperandum contra omnes homines. Tabellionatus officium fideliter faciam nil addendo vel minuendo sive voluntate partium, quod substanciam contractus immutet. Si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam ut scilicet nil addam vel minuam quod immutet facti substanciam contra voluntatem ipsius. Instrumentum non conficiam de aliquo contractu in quo sciam intervenire seu interesse vim vel fraudem. Contractus in prothocollum redigam et postquam in prothocollum redigero maliciose non differam contra voluntatem illorum vel illius quorum est contractus super eo conficere publicum instrumentum, salvo meo iusto et consueto salario. Sic Deus me adiuvet et hec sancta Dei evangelia.

^(a) *Così il ms.*